

**“COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA”**

Interventi funzionali al collegamento  
del comprensorio sciistico di  
Alagna Valsesia – Gressoney  
e di completamento della stazione sciistica di Alpe di Mera

Intesa Istituzionale di programma  
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli  
siglata il 5 giugno 2006  
D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006

Fondo regionale per gli Accordi di programma

Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi  
della Provincia di Vercelli compreso nel  
“Programma regionale delle infrastrutture  
turistiche e sportive Piemonte 2006 ”  
L. 166/2002 – Art. 21  
(D.G.R. n. 36 – 8210 del 13/1/2003)

**Accordo di programma**  
**14 novembre 2006**

Assessorato regionale al Turismo Sport Impianti di Risalita Pari Opportunità  
Torino, via Avogadro 30

## “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA”

Interventi funzionali al collegamento  
del comprensorio sciistico di  
Alagna Valsesia – Gressoney  
e di completamento della stazione sciistica di Alpe di Mera

Intesa Istituzionale di programma  
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli  
D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006  
Fondo regionale per gli Accordi di programma

Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi  
della Provincia di Vercelli compreso nel  
“Programma regionale delle infrastrutture  
turistiche e sportive Piemonte 2006 ”  
L. 166/2002 – Art. 21

L'anno 2006, il giorno 14 del mese di novembre in Torino, Via Avogadro 30, Assessorato al Turismo della Regione Piemonte

### TRA

- la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dall'Assessore regionale Giuliana Manica, su delega della Presidente della Giunta regionale del 10/11/2006 prot. n. 18626/S1/1.45, in attuazione di quanto previsto con la DGR nr. 97-4338 del 13/11/2006, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;
- la **PROVINCIA DI VERCELLI**, rappresentata dall'Assessore provinciale Corrado Rotti, su delega del Presidente della Provincia di Vercelli del 13/11/2006 in attuazione a quanto previsto con delibera di G.P. n. 5508 del 9/11/2006 di seguito, per brevità, indicata come “Provincia”;
- la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**,. rappresentata dal Presidente Gian Paolo De Dominici, a ciò autorizzato con delibera Giunta C.M. nr. 147 del 7.11.2006;

- la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**, rappresentata dal Dott. Giuseppe Misia su delega del Presidente Giovanni Carlo Verri, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta camerale n. 311 del 13/11/2006 ;
- il **COMUNE DI ALAGNA VALSESIA**, rappresentato dal Sindaco Sandro Bergamo, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 72 dell'8/11/2006;
- il **COMUNE DI PILA**, rappresentato dal Sindaco Germano Gilardi, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 25 dell'8/11/2006;
- il **COMUNE DI SCOPELLO**, rappresentato dal sindaco Paolo Ferraris, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 67 dell'8/11/2006;

d'ora in poi "le Parti".

#### P R E M E S S O

Che in Valle Sesia sono in corso progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture turistiche delle aree sciistiche di Alagna Valsesia e dell'Alpe di Mera che hanno come obiettivo la riqualificazione del polo turistico-sciistico valsesiano;

che il cosiddetto "*Progetto Monterosa*", sancito dal Protocollo di Intenti del 31.07.2000, rep. 4716, sottoscritto tra i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, prevede la realizzazione del collegamento intervallivo, mediante impianti a fune e relative opere connesse, tra il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia e quello di Gressoney;

che tale progetto ha avuto una prima fase attuativa che ha visto la realizzazione, nell'anno 2000, di una telecabina denominata "Alagna-Pianalunga" oltre al rifacimento della seggiovia denominata "Pianalunga-Bocchetta delle Pisse"; negli anni 2003-2004 la realizzazione dell'impianto Funifor denominato "Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati" e della nuova pista da sci "Olen-Pianalunga" e che, l'insieme di tali interventi, ha consentito il collegamento sciistico intervallivo;

che tale progetto ha avuto una seconda fase attuativa nell'ambito del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" mediante l'Accordo di programma – 1° stralcio, sottoscritto il 24 marzo 2004 ( approvato con DPGR n. 28 del 21/4/2004), che ha consentito la realizzazione delle nuove piste da sci "Olen-Cimalegna" e "Bocchetta delle Pisse-Alagna", del relativo impianto di innevamento artificiale e dei connessi bacini idrici di accumulo;

che nel comprensorio sciistico del Monterosa l'impianto di risalita denominato "Balma" ha raggiunto nel 2005 la conclusione della vita tecnica rendendo non più praticabile la discesa da Punta Indren lungo il Vallone di Bors, data la conseguente impossibilità di risalire a "Bocchetta delle Pisse" rendendo pertanto non fruibile uno dei più significativi e importanti fattori di attrazione turistica del comprensorio sciistico;

che nell'aprile 2007 la funivia denominata "Bocchetta delle Pisse-Punta Indren", funzionale alla fruizione dell'area sciistica di alta quota ove è possibile praticare lo sci "Free-Ride", altro fattore attrattivo che caratterizza e diversifica l'offerta sciistica di Alagna, necessita di interventi connessi con la revisione generale ventennale di prossima scadenza al fine di garantire continuità di funzionamento;

che, nel frattempo, il citato Protocollo di Intenti tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta è stato oggetto di aggiornamento ( note dei Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte rispettivamente del 09.06.2003 prot. 10355 e del 25.06.2003 prot. 11123 ) per consentire l'ulteriore potenziamento dei comprensori sciistici di Alagna e di Gressoney e, in particolare, delle aree sciistiche d'alta quota, sia sul versante valesiano che su quello aostano, mediante la realizzazione di impianti funiviari atti a raggiungere, partendo dalla zona del Passo dei Salati, le aree sciistiche di Punta Indren e di Forcella di Bors;

che a seguito delle difficoltà ambientali e tecniche evidenziate dalle prime progettazioni inerenti la realizzazione degli impianti in quota si rende necessario un aggiornamento ulteriore del Protocollo d'intenti che consenta la definizione delle opere che garantiscano il completamento del sistema di offerta sciistica integrata del comprensorio di Alagna- Gressoney;

che, in funzione di tale aggiornamento, sono in corso di individuazione gli interventi che possono consentire sul versante valesiano la piena fruibilità del comprensorio sfruttando le opportunità sciistiche offerte dagli impianti di accesso alle quote alte sopra menzionati;

che nell'ambito del DOCUP 2000-2006, misura 3.1a, sono stati realizzati interventi di miglioramento dell'accessibilità all'Alpe di Mera, costituiti dalla parte terminale della strada Scopello-Mera e da un'area di parcheggio intermedia in prossimità dell'Alpe Trogo, onde favorire l'accesso agli impianti di risalita;

che, parallelamente alle strutture di accesso all'Alpe ed agli impianti di risalita, è stata realizzata nell'ambito del DOCUP misura 3.2 e del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e

*sportive Piemonte 2006*", la infrastrutturazione idrica dell'Alpe di Mera e l'impianto di innevamento artificiale delle piste da sci;

che nell'ambito del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" si è dato avvio con l'Accordo di programma – 2° stralcio, sottoscritto il 21 luglio 2004 (approvato con DPGR n. 104 del 17/9/2004), al piano di rinnovamento delle infrastrutture turistico sportive dell'Alpe di Mera con la sostituzione degli impianti esistenti ormai obsoleti e giunti a fine vita tecnica e la realizzazione di tre nuove seggiovie (Comparient, Bimella, Capricorno);

che per l'adeguamento progettuale e il completamento funzionale delle opere sopra citate la società ALPE di MERA s.p.a. e per essa i Soci (Comunità Montana Valsesia, Provincia di Vercelli, Comune di Scopello, C.C.I.A.A. di Vercelli) dovranno assumere significativi obblighi finanziari onde far fronte agli oneri derivanti dalle quote di loro competenza delle opere in corso di realizzazione e dall'incremento dei costi di realizzazione delle stesse avutisi nel corso dell'iter progettuale e realizzativo;

che per completare i programmi di investimento infrastrutturali e impiantistici delle due aree sciistiche di Alagna Valsesia (comprendorio integrato di Alagna / Gressoney) e di Alpe di Mera e consentire, in tal modo, la piena e massima fruibilità delle medesime e le conseguenti ricadute socio-economiche e di sviluppo turistico sul territorio della Val Sesia, la Regione Piemonte nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma siglata con la Provincia di Vercelli il 5/6/2006 (D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006) ha stabilito di assegnare ulteriori risorse finanziarie da utilizzare a tali fini mediante un nuovo Accordo di programma da sottoscrivere tra le Parti interessate citate in premessa;

che tali risorse ammontano complessivamente a € 10.000.000,00 di cui € 7.500.000,00 a valere sul "Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma" ( *Bilancio annuale 2006 e Pluriennale 2006 – 2008, Cap n. 27851* ) - come risulta dalla nota della Direzione Programmazione e Statistica del 30/3/2006, prot. n. 2218/8.3 - e € 2.500.000,00 quali risorse disponibili nell'ambito dell'attuazione del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" (*risparmi*) , come risulta dal Verbale della Cabina di regia (Ambito Provincia di Vercelli) del 24/11/2005;

che l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del *Programma regionale Piemonte 2006* è giustificato e discende dalla sostanziale continuità tra le finalità e i contenuti tecnico-tipologici delle opere realizzate nell'ambito di tale *Programma* nei comprensori sciistici di Alagna e di Alpe di

Mera e che il presente Accordo costituisce, di fatto, integrazione agli Accordi di programma (1° e 2° stralcio) a suo tempo siglati in attuazione del *Programma regionale* sopra menzionati ;

che ai fini della definizione e sottoscrizione del nuovo Accordo di programma la Regione ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la Conferenza di avvio in data 9/10/06 nel corso della quale le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (*vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Turismo*);

che il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, Dott. Gaudenzio De Paoli – Direttore regionale Turismo Sport Parchi – ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 41 del 19/10/06 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo dell'Accordo e dei relativi Allegati secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della Conferenza finale tenutasi il 7/11/2006 ( *come risulta dal relativo Verbale depositato agli atti della Direzione regionale Turismo* );

che la finalità del presente Accordo di programma è quella di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo dell'area valesesiana e, in particolare, dei comprensori turistici e sciistici di Alagna Valsesia (nell'ambito del comprensorio integrato Alagna / Gressoney ) e dell'Alpe di Mera mediante il completamento dei rispettivi programmi infrastrutturali e impiantistici;

che le Parti interessate ( Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e di Pila, C.C.I.A.A. di Vercelli) hanno provveduto ad approvare il testo del presente Accordo di programma con i provvedimenti deliberativi richiamati nella parte iniziale della presente premessa.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art.34 del D.Lgs. 267/2000;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma";
- deliberazione della Giunta regionale n.36-8210 del 13/1/2003 "Approvazione del documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l'approvazione del *Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*"

## **SI CONVIENE e SI STIPULA**

**quanto segue:**

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

### **Art. 2 - Oggetto dell'Accordo**

L'Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione degli interventi per il completamento e lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico valsesiani di Alagna Valsesia e dell'Alpe di Mera, come meglio dettagliati nel Piano degli interventi di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

### **Art. 3 – Soggetti sottoscrittori**

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo stesso
- la Provincia di Vercelli
- la Comunità Montana Valsesia
- il Comune di Alagna
- il Comune di Pila
- il Comune di Scopello
- la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vercelli

### **Art. 4 – Altri Soggetti coinvolti**

Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente Articolo 3 sono interessate al presente Accordo, quali società pubbliche incaricate della realizzazione e/o della gestione degli interventi:

- 1) la società **MONTEROSA 2000 s.p.a.**,
- 2) La società **ALPE di MERA s.p.a.**, il cui rapporto di partecipazione alle finalità dell'Accordo è regolato da specifica convenzione tra la medesima e la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, la C.C.I.A.A. di Vercelli, il Comune di Scopello, che costituisce l'allegato 2, parte integrante del presente Accordo di programma.

**Art. 5 – Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte**

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma è la Regione Piemonte. Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Dott. Gaudenzio De Paoli in qualità di Direttore regionale della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma individuata nella Direzione regionale Turismo Sport Parchi.

Le Parti prendono atto del ruolo della "Cabina di regia" di cui alla D.G.R. n. 55-9902 dell'8/7/2003, a cui spetta il coordinamento attuativo del *Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*, e si impegnano a coordinare le proprie attività con le determinazioni di quest'ultima date le interrelazioni esistenti tra gli interventi compresi in tale *Programma regionale* (in particolare quelli del "Piano degli interventi dell'ambito provinciale vercellese" relativi all'impiantistica di Alagna e di Alpe di Mera) e quelli previsti con il presente Accordo di programma.

I Rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli nell'ambito della Cabina di regia sono confermati nel Collegio di vigilanza di cui all'art.17 dell'Accordo.

Le Parti prendono atto altresì del ruolo e delle attività, nell'ambito della "Cabina di regia" e secondo le indicazioni della D.G.R. citata, del Gruppo Tecnico di Lavoro (G.T.L.) e ne confermano l'operatività anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo integrando il medesimo con il rappresentante designato della Comunità Montana Valsesia.

Soggetto incaricato dell'operatività gestionale necessaria a livello locale per l'attuazione del presente Accordo di programma è la Comunità Montana Valsesia, coadiuvata e supportata sul fronte tecnico-amministrativo dalle Strutture incaricate della Provincia di Vercelli.

La Struttura provinciale incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana è individuata, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 36589 del 4.09.2003, nel "Gruppo di Lavoro Intersettoriale per l'organizzazione dei *Progetti di sviluppo socio-economico del territorio provinciale*".

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti e degli Attuatori nonché, per gli aspetti tecnici, nei rispettivi Responsabili del procedimento.



**Art. 6 - Piano degli interventi**

Il presente Accordo di programma è finalizzato al “*Completamento del sistema sciistico della Valsesia*” e, in particolare, alla realizzazione degli “*Interventi funzionali al collegamento del comprensorio sciistico di Alagna – Gressoney e di completamento della stazione sciistica di Alpe di Mera*”.

A tal fine il Piano degli interventi complessivo (Allegato n.1), di cui l'Accordo costituisce lo strumento attuativo, è riferito a due ambiti territoriali distinti quali:

- a) **Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren** (Comune di Alagna Valsesia);
- b) **Comprensorio sciistico di Alpe di Mera** (Comuni di Scopello e Pila).

**a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren**

Per quanto concerne l'ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren, il Piano degli interventi comprende opere infrastrutturali finalizzate a consentire la piena fruibilità sportiva e turistica dell'area sciabile valseseiana in quota anche in funzione del potenziamento del sistema impiantistico del comprensorio integrato Alagna/Gressoney determinato dalla prevista realizzazione del progetto di impianto di risalita sul versante valdostano, attuativo del Protocollo di intenti – citato in premessa - in corso di aggiornamento tra le due Regioni. Tali opere sono individuate nella realizzazione, sostituzione/rifacimento di impianti di risalita, impianti di innevamento artificiale, sistemazione di piste di discesa, interventi di elettrificazione, opere di sistemazione ambientale compreso lo smantellamento di impianti di risalita obsoleti e dismessi.

Le Parti convengono che, al momento della sottoscrizione del presente Accordo il dettaglio di tali interventi, specificato nell'Allegato n.1 Piano degli interventi – Ambito a), costituisce unicamente una **prima ipotesi progettuale** funzionale alle finalità di cui sopra nell'ambito del Piano degli interventi complessivo, come dettagliatamente specificato al successivo Art. 7.

**b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera**

Per quanto concerne l'ambito b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera, il Piano degli interventi (Allegato 1) è finalizzato all'adeguamento progettuale e al completamento funzionale del sistema di impianti di risalita costituiti dalle seggiovie Camparient, Bimella e Capricorno, già compresi nel *Programma regionale Piemonte 2006*.

Il Piano degli interventi (Allegato 1) comporta un investimento complessivo pari a € 15.300.000.

Il dettaglio dei costi e la ripartizione delle fonti di finanziamento sono specificati al successivo Art.8.

**Art. 7 – Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori**

**Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren**

Gli interventi indicati nel Piano degli interventi - Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren (nn. 1, 2, 3 dell'Allegato 1) sono proposti nei termini di **prima ipotesi progettuale** come anticipato al precedente Art. 6.

Per la realizzazione di tali interventi la Regione intende utilizzare proprie risorse da destinare alla sottoscrizione, per un importo complessivo di € 7,5 Meuro, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. – Soggetto attuatore degli interventi – e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative, avvalendosi a tal fine di Finpiemonte S.p.A. (soggetto che rappresenta la Regione nella Società Monterosa 2000), secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'art.2 della L.R. n.29/2000, analogamente a quanto già avvenuto per gli interventi di infrastrutturazione del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia compresi nel *Programma regionale Piemonte 2006* e realizzati secondo le modalità indicate dall'art. 11 della L.R. n.12/2004.

Ai fini di cui sopra la Regione promuoverà, a valere e nel corso dell'anno 2007, tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie per consentire, tramite Finpiemonte S.p.A., l'aumento di capitale della Società Monterosa 2000 per un importo massimo di 7,5 Meuro, finalizzato alla realizzazione da parte di quest'ultima degli interventi di completamento del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren. La Regione in particolare provvederà:

- a promuovere l'autorizzazione all'aumento di capitale mediante provvedimento legislativo regionale (legge finanziaria regionale 2007 o altre disposizioni di legge a questa collegate);
- a integrare e aggiornare il presente Accordo di programma mediante la definizione progettuale finale degli interventi da realizzare nell'Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren anche in variazione all'attuale elenco di opere di cui all'Allegato 1 - Piano degli interventi (nn. 1, 2 e 3), secondo le medesime modalità con le quali è stato sottoscritto il presente Accordo ovvero ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000;
- a stipulare apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. collegata alla revisione dell'Accordo per consentire l'aumento di capitale e la realizzazione delle opere da parte di Monterosa 2000.

**Ambito b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera**

Gli interventi indicati nel Piano degli interventi - Ambito b) Comprensorio sciistico Alpe di Mera, inerenti l'adeguamento progettuale e il completamento funzionale del sistema impiantistico e infrastrutturale di tale Comprensorio ( n. 4 dell'Allegato 1) sono proposti dai seguenti Enti pubblici: Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Comune di Scopello e C.C.I.A.A. di Vercelli, costituenti la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A. soggetto attuatore degli stessi.

Il finanziamento regionale (2,5 Meuro) indicato nel Piano degli interventi (Allegato 1) per la realizzazione di tali interventi è assegnato agli Enti pubblici summenzionati in misura proporzionale alla quota di compartecipazione azionaria di ciascuno di essi nella Società Alpe di Mera S.p.A. e sarà utilizzato, dai medesimi Enti, per sottoscrivere l'aumento di capitale finalizzato in detta Società.

Il rapporto di partecipazione della Società Alpe di Mera S.p.A. (soggetto attuatore) alle finalità dell'Accordo, in relazione alla specifica modalità di utilizzo del finanziamento regionale, è regolato dalla "Convenzione quadro" tra la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, il Comune di Scopello, la C.C.I.A.A. di Vercelli e la Società ALPE DI MERA che costituisce l'Allegato 2, parte integrante del presente Accordo di programma.

La ripartizione del finanziamento regionale a favore degli Enti pubblici costituenti la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A. per la realizzazione degli interventi (n. 4 del Piano degli interventi – Allegato1) da utilizzarsi ai fini dell'aumento di capitale sopra citato è qui di seguito riportata.

Ente	Quota azionaria	Quota finanziamento regionale Euro
Provincia di Vercelli	2/6	833.333,00
Comunità Montana Valsesia	1/6	416.667,00
Comune di Scopello	2/6	833.333,00
C.C.I.A.A. di Vercelli	1/6	416.667,00.
<b>ALPE DI MERA</b>	<b>6/6</b>	<b>2.500.000,00</b>

#### **Art. 8 – Piano finanziario**

Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi (Allegato 1) l'investimento complessivamente stimato ammonta a **€ 15.300.000,00**.

La ripartizione complessiva degli oneri tra gli Enti sottoscrittori è la seguente:

REGIONE PIEMONTE				ATTUATORI		
Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma <i>Bilancio annuale 2006 e Pluriennale 2006-07-08 (cap. 27851)</i>				Programma Piemonte 2006 L.166/02, art.21 (Risparmi)	Monterosa S.p.A Risorse proprie	Alpe di Mera S.p.A. Risorse proprie
2006	2007	2008	TOT.			
2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	3.500.000	1.800.000

Il Piano degli interventi annesso (Allegato 1) contiene, per ciascun intervento, il dettaglio della ripartizione delle quote di finanziamento a carico dei soggetti sopra indicati.

Per quanto concerne la quota di finanziamento della Regione Piemonte prevista a favore del Piano degli interventi (Allegato 1), la stessa è garantita:

- nella misura di **€ 7.500.000,00** dallo stanziamento complessivo di cui al Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma del Bilancio regionale per l'anno 2006 e pluriennale 2006 – 2007 – 2008 (L.R. n.15/2006), cap. 27851, ripartiti nel triennio secondo le seguenti quote: **€ 2.500.000,00** Annualità **2006**; **€ 2.500.000,00** Annualità **2007**; **€ 2.500.000,00** Annualità **2008**;
- nella misura di **€ 2.500.000,00** dalle risorse disponibili nell'ambito dell'attuazione del *Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006* (L. 166/2002, art.21 – risparmi compresi, al momento, negli stanziamenti di cui ai capp. 22513 e 22514 del Bilancio regionale quali residui passivi), destinate alle finalità del presente Accordo, in particolare per gli interventi inerenti l'Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren dalla citata Cabina di regia che sovrintende l'attuazione del *"Programma regionale Piemonte 2006 – Piano degli interventi della Provincia di Vercelli"* (verbale della C.d.R. – Provincia di VC del 24/11/2005); la Regione provvederà ad assumere gli atti necessari per l'utilizzo di tali risparmi secondo le modalità di cui all'Art.7 (*aumento di capitale Monterosa S.p.A. tramite Finpiemonte*).

In particolare per quanto concerne lo stanziamento di € 7.500.000,00a valere sul Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma lo stesso è così ripartito e destinato:

- **€ 2.500.000,00** sul Bilancio regionale per l'anno 2006, Cap. 27851, destinato al finanziamento degli interventi previsti nell'**Ambito b) Comprensorio sciistico Alpe di Mera**, secondo le modalità di cui al precedente Art.7;
- **€ 5.000.000,00** sul Bilancio regionale Pluriennale 2006-2008 (*€ 2.500.000,00 Annualità 2007 e € 2.500.000,00 Annualità 2008*) destinati al finanziamento degli interventi previsti nell'**Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren** che, unitamente alle economie realizzate sul *Programma regionale Piemonte 2006* pari a € 2.500.000,00, saranno utilizzati secondo le modalità di cui al precedente Art.7.

La realizzazione del Piano degli interventi secondo il dettaglio progettuale di cui all'Allegato 1 evidenzia, in relazione ai costi stimati dei singoli interventi, le quote in carico ai Soggetti attuatori (Società Monterosa 2000 S.p.A. e Società Alpe di Mera S.p.A.).

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel Piano degli interventi (Allegato 1), la quota di finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli enti attuatori.

L'utilizzo di eventuali economie derivanti dall'applicazione del "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione degli appalti, o per altre ragioni, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Collegio di vigilanza previo parere del Gruppo Tecnico di Lavoro secondo le modalità specificate al successivo Art.13.

#### **Art. 9 – Trasferimento delle risorse**

La Regione Piemonte si impegna a trasferire le proprie risorse destinate all'attuazione del Piano degli interventi di cui all'Allegato 1 secondo le seguenti modalità.

##### **Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren**

Per la realizzazione degli interventi dell'Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren (Allegato 1 – nn. 1, 2 e 3), coerentemente con quanto specificato nel precedente art. 7, la Regione provvederà a trasferire le risorse necessarie per effettuare l'aumento di capitale finalizzato della Società Monterosa 2000 tramite Finpiemonte S.p.A, pari ad un massimo di € 7.500.000,00, secondo le modalità che saranno definite dall'apposita convenzione che verrà stipulata tra la stessa Regione e Finpiemonte S.p.A, a seguito della specifica autorizzazione legislativa e dell'integrazione/aggiornamento del presente Accordo di programma.

##### **Ambito b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera**

Per la realizzazione degli interventi dell'Ambito b) Comprensorio sciistico Alpe di Mera (Allegato 1 – n. 4) la Regione provvederà a trasferire il finanziamento previsto, pari complessivamente a € 2.500.000,00, agli Enti pubblici costituenti la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A., secondo la ripartizione del finanziamento ad ognuno spettante calcolata sulla base della compartecipazione azionaria di ciascun Ente nella Società come dettagliato nel precedente art. 7 .

La liquidazione delle quote di finanziamento spettanti a ciascun Ente sarà effettuata in un'unica soluzione a seguito di specifica e documentata richiesta degli Enti beneficiari, successivamente alla stipula dell'Accordo di programma e alla sua approvazione mediante D.P.G.R.

La Direzione regionale Turismo comunicherà a ciascun Ente beneficiario la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione delle quote di finanziamento stabilendo fin d'ora che quest'ultima dovrà comprendere la presentazione degli atti preliminari di conferma dell'aumento di capitale finalizzato.

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e alla Comunità Montana la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'intero iter progettuale-esecutivo delle opere realizzate nonché le informazioni e i dati inerenti il monitoraggio degli interventi realizzati, secondo le modalità ed i tempi che verranno comunicati dalla Direzione regionale competente e/o dalle strutture della Provincia e della Comunità Montana incaricate.

#### **Art. 10 – Iter progettuale e attuativo dei progetti**

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo ai singoli soggetti attuatori. Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.

I responsabili del procedimento dei Soggetti attuatori potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l'attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.

Qualora i soggetti attuatori intendano attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n.241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n.7/2005 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tali Soggetti ai fini del coordinamento dell'insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi (Allegato 1).

Nei casi invece in cui l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari i Soggetti attuatori potranno opportunamente coordinare l'attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l'iter più rapido ed efficace.

#### **Art. 11 - Gestione degli interventi**

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Negli atti convenzionali collegati al presente Accordo dovrà risultare:

- l'impegno dei soggetti attuatori e /o gestori degli interventi realizzati a garantire l'uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;
- l'impegno ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

#### **Art. 12 - Durata dell'Accordo**

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi (Allegato 1) stabilita entro il **31.12.2009**.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti attuatori, tramite almeno uno degli Enti firmatari dell'Accordo, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza.

#### **Art. 13 - Modifiche dell'Accordo**

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione (art. 34 del D.Lgs 267/2000).

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o più dei sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 17 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.



Il Gruppo tecnico di Lavoro (G.T.L.) di cui all'Art. 5 si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l'accoglimento mediante apposito verbale da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza. senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza da parte della Regione anche su richiesta di uno degli Enti sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione del succitato verbale, la decisione del G.T.L. si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il G.T.L. ritenga le modifiche sostanziali, ciò comporta l'obbligo da parte della Regione di convocazione del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all'avvio delle relative procedure di cui al primo paragrafo.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all'art.12, le varianti in corso d'opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate a variazioni dei costi delle opere (nei limiti di quanto previsto dall'Art. 8.) non costituiscono modifica dell'Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purchè non ne limitino l'operatività.

L'eventuale richiesta di sostituzione delle opere previste dal Piano degli interventi con altre iniziative, di costo pari o inferiore, che soddisfino le finalità di cui al presente Accordo di programma, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità definite ai paragrafi 2-5 del presente Articolo.

#### **Art. 14 – Varianti progettuali**

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dai soggetti attuatori, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà sentito il G.T.L. anche per le vie brevi.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico dei singoli soggetti attuatori.



**Art. 15 – Varianti urbanistiche**

Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell'annesso Piano degli interventi e nei casi in cui fosse necessaria, variante degli strumenti urbanistici dei Comuni in cui le stesse sono previste.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere in oggetto regolarmente adottate dagli enti interessati dal presente Accordo.

**Art. 16 – Dichiarazione di pubblica utilità**

L'approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni che in relazione alle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo risultino interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

**Art. 17 - Organi di vigilanza**

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall'Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n.27-33223 del 24/11/1997.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente Art.13.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e/ degli attuatori anche mediante procedura scritta.

#### **Art. 18 - Vincolatività dell'Accordo e impegni tra le Parti**

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

La Provincia, da parte sua, si impegna a prevedere per tutta la durata attuativa dell'Accordo di programma la struttura incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana, ai fini dello svolgimento delle attività indicate all'art. 5.

#### **Art. 19 – Revoca e sanzioni**

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma e dalle eventuali modifiche ad esso apportate secondo le modalità stabilite dal medesimo, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.

La riduzione del finanziamento regionale potrà essere disposta, in misura proporzionale, in relazione al minor costo delle opere realizzate documentato in sede di rendicontazione finale, fatte salve le decisioni assunte sull'uso delle economie realizzate nel corso della validità dell'Accordo.

#### **Art. 20 - Controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art.17.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 21 – Approvazione ed efficacia**

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

A seguito del D.P.G.R. di approvazione l'Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.

#### **Art. 22 - Norma finale**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge

#### **Art. 23 - Registrazione**

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

#### **Art. 24 – Allegati**

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

#### ***Elenco Allegati***

Allegato 1: "Piano degli interventi.

Allegato 2: Convenzione quadro tra la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, il Comune Scopello, la C.C.I.A.A. di Vercelli e la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A.

*Letto, confermato e sottoscritto*

Torino, li 14 novembre 2006

Per la **REGIONE PIEMONTE**

*Su delega della Presidente della Giunta regionale*

L'Assessore al Turismo

**Giuliana Manica**

Per la **PROVINCIA di VERCELLI**

*Su delega del Presidente della Provincia di Vercelli*

*L'Assessore provinciale per le Attività economiche  
della Valsesia*

**Corrado Rotti**

Per la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**

*Il Presidente*

**Gian Paolo De Dominicis**

Per la **C.C.I.A.A. di Vercelli**

*p. Il Presidente*

**Giovanni Carlo Verri**

delega del 13/11/2006

Per il **COMUNE di ALAGNA**

*Il Sindaco*

**Sandro Bergamo**

Per il **COMUNE di PILA**

*Il Sindaco*

**Germano Gilardi**

Per il **COMUNE di SCOPELLO**

*Il Sindaco*

**Paolo Ferraris**

ACCORDO DI PROGRAMMA per il "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA" PIANO DEGLI INTERVENTI - ALLEGATO 1.							
N.	SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	COSTO COMPLESSIVO	REGIONE	SOCIETA'	Dettaglio fondi regionali
<b>AMBITO DI INTERVENTO 1: "SVILUPPO DELLE AREE TURISTICHE MONTANE"</b>							
1	Monterosa 2000 spa	Impianto di innevamento vallone Olen e elettrodotto media tensione	Alagna Valsesia	2.000.000,00€			Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di Programma € 5.000.000,00 + risorse (risparmi) Programma Piemonte 2006 € 2.500.000,00
2	Monterosa 2000 spa	Nuovo impianto della BALMA con pista da sci e demolizione vecchio impianto	Alagna Valsesia	4.000.000,00€			
3	Monterosa 2000 spa	Adeguamento e potenziamento del sistema di impianti a fune "CINALEGNA-PASSO dei SALATI" e "PUNTA INDREN"	Alagna Valsesia	5.000.000,00€			
Sub Totale costo progetti n. 1 : 3				<b>11.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00€</b>	
<b>AMBITO DI INTERVENTO 2: "SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE"</b>							
4	Alpe di Mera spa	Adeguamento progettuale e completamento funzionale del sistema impiantistico infrastrutturale	Scopello/Pila	4.300.000,00€	2.500.000,00€	1.800.000,00€	Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di Programma
Sub Totale costo progetti n. 4				<b>4.300.000,00€</b>	<b>2.500.000,00€</b>	<b>1.800.000,00€</b>	
<b>TOTALE COSTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI</b>				<b>15.300.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	

*Convenzione fra  
la Provincia di Vercelli, il Comune di Scopello, la Comunità Montana Valsesia, la Camera di Commercio  
Industria Artigianato Agricoltura di Vercelli e la Soc. Alpe di Mera S.p.A.*

## **Allegato n. 2**

### **CONVENZIONE QUADRO**

**fra**

**Prov incia di Vercelli,**

**Comune di Scopello,**

**Comunità Montana Valsesia,**

**Camera di Commercio Industria Ar tiganato Agricoltura di Vercelli**

**e**

**Società pubblica Alpe di Mera S.p.A**

*per l'attuazione del progetto n. 4 compreso nel Piano degli interventi oggetto  
dell'Accordo di programma attuativo*

**“Completamento del sistema sciistico della Valsesia”**

**Progetto: Adeguamento e completamento f unzionale al sistema impiantistico e  
infrastrutturale del comprensorio sciistico Alpe di Mera**

## Indice

### SOTTOSCRITTORI

1. NORMA DI RINVIO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
3. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ALPE DI MERA S.p.A.
4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' ALPE DI MERA S.p.A.
5. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
6. GESTIONE DELL'INTERVENTO – TEMPI DI ATTUAZIONE – VARIANTI PROGETTUALI
7. RISORSE REGIONALI DERIVANTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
8. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
9. QUADRO DEI FINANZIAMENTI DI CUI DISPORRA' LA SOCIETA' ALPE DI MERA S.p.A.
10. NORMA FINALE

### CONVENZIONE QUADRO

*tra*

gli Enti costituenti la **Società pubblica ALPE DI MERA S.p.A.**

*quali*

la **Provincia di Vercelli**, in persona dell'Assessore provinciale Corrado Rotti, su delega del Presidente della Provincia di Vercelli Renzo Masoero del 13/11/2006, con sede in Vercelli, Via San Cristoforo n. 3/7 (omissis);

la **Comunità Montana Valsesia**, in persona del Presidente pro tempore, Gian Paolo De Dominicis, con sede in Varallo Sesia, C.so Roma n. 35, (omissis);

il **Comune di Scopello**, in persona del Sindaco pro tempore, Paolo Ferraris, con sede in Scopello, Via Mera n. 3, (omissis);

la **Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura**, in persona del Dott. Giuseppe Misia su delega del Presidente pro tempore, Gian Carlo Verri, con sede in Vercelli, Piazza Risorgimento n. 12, (omissis);

e

la **Società Pubblica ALPE DI MERA S.p.A.**, in persona del Presidente pro tempore, Antonella De Regis, con sede in Scopello, Via Mera n. 3, (omissis)

### 1. Norma di rinvio all'Accordo di programma

La presente Convenzione quadro costituisce l'Allegato n.2 all'Accordo di programma per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" tra la Regione Piemonte (soggetto promotore titolare dell'Accordo) e la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e di Pila, la C.C.I.A.A., in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma siglata tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli (D.G.R. n.6-2881 del 22/5/2006) e a integrazione e potenziamento del *Programma regionale Piemonte 2006*.

La Società Alpe di Mera S.p.A e gli Enti pubblici che sottoscrivono la presente Convenzione quadro sono tenuti, ciascuno per le rispettive competenze e per gli impegni assunti con la medesima, a rispettare le norme contenute nel citato Accordo di programma ed a farsi parte attiva e responsabile affinché la realizzazione di quanto in esso previsto avvenga nei tempi e modi definiti dallo stesso Accordo.

### 2. Oggetto della convenzione

La presente Convenzione quadro ha per oggetto la disciplina dei rapporti fra la Società Alpe di Mera S.p.A. e gli Enti pubblici che costituiscono la medesima Società per la realizzazione dell'intervento n.4 di cui al Piano degli interventi oggetto dell'Accordo di programma sopra citato:

ENTI PROPONENTI	ATTUATORE	INTERVENTO	COSTO TOTALE
Provincia di Vercelli C.M. Valsesia Comune di Scopello C.C.I.A.A. Vercelli	ALPE di MERA S.p.A.	n. 4 Adeguamento progettuale e completamento funzionale del sistema impiantistico e infrastrutturale dell'Alpe di Mera	<b>€ 4.300.000,00</b>

L'intervento sopra indicato, nel prosieguo del presente atto, è convenzionalmente denominato "**intervento**".



### 3. Costituzione della Società ALPE DI MERA S.p.A

In data 9.04.2003, presso lo studio del Notaio Dott. Massimo Cortese sito in Varallo, è stata costituita la "Società ALPE DI MERA S.p.A" con sede legale in Scopello. La società è partecipata, secondo le quote societarie indicate in parentesi, dai Comuni di Scopello (n. 400), dalla Provincia di Vercelli (n. 400), dalla Comunità Montana Valsesia (n. 200) e dalla Camera di Commercio di Vercelli (n. 200). Tali quote sono oggetto di variazione in corso a seguito di aumenti di capitale in attuazione dell'Accordo di Programma – 2° stralcio attuativo relativo al "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006"; restano comunque invariate le quote percentuali di ciascun Ente partecipante e cioè:

Provincia di Vercelli	2/6 del capitale sociale
Comune di Scopello	2/6 del Capitale sociale
Comunità Montana Valsesia	1/6 del capitale sociale
C.C.I.A.A. di Vercelli	1/6 del capitale sociale.

### 4. Oggetto sociale della Società ALPE DI MERA S.p.A.

La Società ALPE DI MERA S.p.A ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi per contribuire allo sviluppo economico-sociale della Valsesia, con particolare riferimento al comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera, nonché la promozione ed il potenziamento di attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico-ricettivo od ad una migliore organizzazione e/o gestione dell'ambito territoriale sopra individuato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà effettuare tutte le operazioni di carattere commerciale, mobiliare, immobiliare (industriale) ed il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, purché conformi al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà, oltre a svolgere attività in forma diretta, avvalersi di Enti, società pubbliche e private e/o assumere partecipazioni.

E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni dirette od indirette in società ed imprese commerciali ed industriali che abbiano per oggetto sociale attività estranee a quelle indicate nel presente articolo.

### 5. Realizzazione dell'intervento

La Società ALPE di MERA S.p.A. è tenuta a realizzare l'intervento di cui all'Art.2 attenendosi alle disposizioni contenute nell'Accordo di Programma, nei provvedimenti regionali richiamati in quest'ultimo e nel rispetto della vigente normativa in materia.

### 6. Gestione dell'intervento - tempi di attuazione - varianti progettuali

Gli impegni assunti, in relazione all'intervento, dai sottoscrittori della presente Convenzione quadro nell'ambito dell'Accordo di programma sono trasferiti alla Società ALPE di MERA S.p.A. con particolare menzione di quelli contenuti in:

- Art. 6 – Piano degli interventi
- Art. 7 – Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori
- Art. 8 – Piano finanziario
- Art. 9 - Trasferimento delle risorse
- Art. 10 - Iter progettuale e attuativo dei progetti
- Art. 11- Gestione degli interventi
- Art. 12 - Durata dell'Accordo
- Art. 13 - Modifiche dell'Accordo
- Art. 14 - Varianti progettuali.
- Art. 18 – Vincolatività dell'Accordo e Impegni tra le Parti

In ottemperanza ad analoga disposizione contenuta nell'art. 11 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna a garantire l'uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati, una volta realizzato l'intervento, alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di ipotesi gestionale, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti.

Sempre in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nei comuni di Scopello e Pila, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

In ottemperanza ad analoghe disposizioni contenute nell'articolo 13 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna affinché attraverso il suo operato nell'utilizzo delle risorse destinate alla medesima per la realizzazione del progetto non si determinino modifiche dell'Accordo medesimo e variazioni del relativo Piano degli interventi; ogni eventuale proposta di modifica potrà essere presentata preventivamente alla Regione tramite gli Enti pubblici sottoscrittori della presente Convenzione con le modalità del citato Art.13 dell'Accordo.

In ottemperanza ad analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna affinché eventuali varianti in corso d'opera all'intervento risultino conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti saranno altresì preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo di programma e messe in atto nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Art.14 dell'A.d.P.

## 7. Risorse regionali derivanti dall'Accordo di programma

Le risorse messe a disposizione dalla Regione mediante l'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento, pari complessivamente a € **2.500.000,00=** sono trasferite - secondo quanto previsto dall'Art. 9 dell'Accordo dalla Regione alla Provincia di Vercelli, al Comune di Scopello, alla Comunità Montana Valsesia, alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vercelli, in quota proporzionale alla compartecipazione societaria dei medesimi Enti nella Società Alpe di Mera S.p.A., affinché siano destinate da questi all'aumento di capitale della Società finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione quadro.

Ente	Quota azionaria	Quota finanziamento regionale Euro
Provincia di Vercelli	2/6	833.333,00
Comunità Montana Valsesia	1/6	416.667,00
Comune di Scopello	2/6	833.333,00
C.C.I.A.A. di Vercelli	1/6	416.667,00
<b>ALPE DI MERA</b>	<b>6 / 6</b>	<b>2.500.000,00</b>

## 8. Trasferimento delle risorse

I sottoscrittori della presente Convenzione quadro prendono atto che il trasferimento delle risorse dalla Regione Piemonte agli Enti compartecipanti la Società Alpe di Mera S.p.A., secondo le entità indicate nel prospetto di cui al precedente paragrafo 7, avverrà secondo quanto previsto nel medesimo art. 9 dell'Accordo di programma, con le modalità indicate dalla Direzione regionale Turismo successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di programma e alla sua approvazione con D.P.G.R., a seguito della formalizzazione degli atti preliminari necessari al conseguimento dell'aumento di capitale della Società Alpe di Mera S.p.A. da parte degli Enti soci della medesima.

Gli Enti e la Società ALPE di MERA S.p.A. sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano sin d'ora a fornire alla Regione Piemonte tutta la documentazione utile allo scopo di cui sopra nonché necessaria ai fini dell'attuazione dell'Accordo di programma e ai provvedimenti sopra citati.

## 9. Quadro dei finanziamenti di cui disporrà la Società ALPE DI MERA S.p.A

A seguito dell'aumento di capitale pari complessivamente a € 2.500.000,00 richiamato nel paragrafo 7 della presente Convenzione quadro, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma sottoscritto dagli Enti costituenti la Società ALPE di MERA S.p.A. con la Regione Piemonte, la medesima Società disporrà, unitamente a risorse proprie pari a € 1.800.000,00, di risorse sufficienti per la realizzazione dell'intervento i cui oneri sono preventivati in **€ 4.300.000,00=**

## 10. Norma finale

La presente Convenzione quadro potrà essere integrata dalle Parti interessate ma non modificata nei suoi principi e contenuti mediante successivi atti convenzionali, esclusivamente per motivazioni di ordine tecnico-finanziario connesse con la procedura di aumento di capitale e ai fini del pieno rispetto delle finalità e dei criteri dell'Accordo di programma anche su richiesta della Regione Piemonte.

In tutti i casi prima della sottoscrizione di convenzioni integrative della presente, le Parti si impegnano a informare preliminarmente la Regione Piemonte dei contenuti delle stesse e ad ottenerne la presa d'atto che ne attesti la coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di programma.

*Letta, confermata e sottoscritta*

Torino, lì 14 novembre 2006.

Per la **PROVINCIA di VERCELLI**

*Su delega del Presidente della Provincia di Vercelli*

*L'Assessore provinciale alle Attività economiche*

*della Valsesia*

**Corrado Rotti**

Per la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**

*Il Presidente*

**Gian Paolo De Dominici**

Per la **C.C.I.A.A. di Vercelli**

*Il Presidente*

**Gian Carlo Verri**

delega del 13/11/2006

Per il **COMUNE di SCOPELLO**

*Il Sindaco*

**Paolo Ferraris**

Per **LA SOCIETÀ PUBBLICA ALPE DI MERA S.p.A.**

*Il Presidente*

**Antonella De Regis**